



Comune di
Monte Carasso

**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA QUIETE PUBBLICA**

ORD.000

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

richiamati

- gli art. 33 ss RC (edizione 2000)
- l'art. 192 LOC e 44 RALOC

d e c r e t a :

art. 1¹

Macchine

¹ E' autorizzato l'uso di macchine agricole e da giardino azionate da motori a scoppio, se munite di silenziatori efficaci (vale anche per gli atomizzatori). Questi lavori sono comunque vietati dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali nonché nei giorni festivi.

² Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle autorità cantonali, l'orario di inizio lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del municipio.

art. 2

Detonatori

L'uso di detonatori antiuccelli è vietato su tutto il comprensorio comunale.

art. 3

Altre disposizioni

¹ Si richiama altresì quanto previsto dal regolamento comunale sulla quiete notturna.

² L'inosservanza sarà punita a norma di quanto previsto dall'art. 36 RC².

art. 4

Entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a partire dal 13 settembre 1979 e entra in vigore decaduti i termini di ricorso.

PER IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

il sindaco:

il segretario:

(F. Guidotti)

(C. Bertinelli)

Monte Carasso, settembre 1979
RM 11.09.1979

¹ Art. modificato il 01.06.2011 con RM0298.11

² Vecchio art. 150 RC.
